



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "DOMUS AUGUSTA"

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE

**Art. 1.** È costituita l'Associazione culturale e ricreativa denominata: ASSOCIAZIONE CULTURALE "DOMUS AUGUSTA". L'associazione non ha fini di lucro, politici o confessionali.

**Art. 2.** L'associazione ha sede legale in Ponte San Nicolo' (PD), via Napoli 12 e potrà cambiare la sede legale con semplice delibera del Consiglio Direttivo. Inoltre potrà costituire altre sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

L'associazione può dare la sua collaborazione o aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

**Art. 3.** La durata dell'associazione è illimitata.

**Art. 4.** L'associazione ha come fine quello di contribuire a rendere la nostra società maggiormente accogliente per l'individualità del singolo essere umano in modo che possa sempre manifestare liberamente le proprie diversità in qualsiasi contesto sociale. Sostenendo la bellezza delle sue caratteristiche in ogni ambito della vita, l'associazione culturale Domus Augusta, si prefigge di rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza sociale e di promuovere allo stesso tempo la diversità individuale come strumento perfetto per la grande evoluzione che il nostro periodo storico porta con sé. Sostenere personalità brillanti e portare a compimento le loro idee significa dare il via a piccoli cambiamenti che se uniti generano bellezza e benessere di riflesso nelle comunità esistenti. In tal senso, l'associazione cercherà in ogni modo di essere di supporto a città, comuni ed enti nella creazione di mezzi e progetti per la coesione sociale, la rimozione del muro della disuguaglianza e il miglioramento del pianeta seguendo alcune delle linee guida definite dall'Agenda 2030 implementata dall'ONU nel 2015.

Il perseguimento di tale scopo spazia tra le più svariate attività e campi di interesse che saranno elencati qui di seguito. L'associazione potrà operare dunque nei seguenti ambiti di attività:

- a) Promuovere l'arte in ogni sua forma;
- b) Promuovere esperimenti sociali atti al miglioramento della società;
- c) Organizzare seminari, laboratori, workshop e raduni atti a promuovere lo sviluppo della persona;
- d) Traduzione e/o divulgazione di materiale ed informazioni; editare, anche in proprio, giornali, riviste e libri; istituire e/o gestire biblioteche;

- e) Realizzazione e coordinamento di percorsi, esperienze, manifestazioni, idee, progetti di promozione umana, ricerca etica, sociale, filosofico-esoterica, artistica, fisica, ecologica.
- f) Istituire e/o gestire corsi conoscitivi a cura di professionisti abilitati di medicina tradizionale e/o informale, fitoterapia, osteopatia, massoterapia, massaggio, musicoterapia, alimentazione, discipline orientali, ipnosi e ogni altra attività in grado di amplificare e potenziare le diversità dei soci mantenendoli coesi;
- g) Affermazione e difesa del valore della libertà individuale come promozione di una vita comunitaria più profonda e ricca di connessioni sociali libere;
- h) Proporre lo studio di qualsiasi problema che invochi giustizia, solidarietà, miglioramento, progresso ai fini di rendere la società più aperta e riducendo gli ostacoli socio-comportamentali;
- i) Divulgare, con ogni mezzo, ogni proposta che miri al pubblico bene;
- j) Partecipare ad iniziative ed istituzioni che riconoscano i veri principi fondamentali di libertà, uguaglianza e fratellanza;
- k) Partecipare e creare iniziative filantropiche;
- l) Perseguire finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate o di collettività anche estere per aiuti umanitari;
- m) Gestire e/o patrocinare mostre e/o spettacoli educativi e culturali;
- n) Organizzare convegni sia a livello nazionale che internazionale anche con il patrocinio di Enti Pubblici, e privati, la collaborazione con associazioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità, e la partecipazione a consorzi per la realizzazione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale;
- o) Organizzare escursioni e viaggi culturali finalizzati alla conoscenza diretta e all'approfondimento delle realtà da dove originano i temi proposti nell'ambito associativo;
- p) Sostenere e/o gestire la produzione di film artistici, documentari e quant'altro sia inerente alla spiritualità e alla crescita personale;
- q) Attivare gruppi di acquisto conosciuti come GOI;
- r) Porre in essere tutte le attività collaterali necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Inoltre l'associazione, potrà, in caso di specifiche deliberazioni:

- Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi.

Per raggiungere i suoi fini l'associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali.

## **TITOLO II**

### **SOCI**

**Art. 5.** Possono far parte dell'associazione:

- a) tutti i cittadini che ne condividano le finalità e intendano impegnarsi nella loro promozione;

**Art. 5.1.** Le richieste di iscrizione all'associazione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto;

**Art. 5.2.** La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale; è compito del consiglio direttivo ratificare tale ammissione entro sessanta giorni; nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione;

**Art. 5.3.** Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e che abbiano raggiunto la maggiore età;

**Art 5.4.** L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

**Art. 6.** I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera sociale e di eventuali quote associative mensili o con altre periodicità in relazione alle attività dell'associazione;
- b) alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie votate dalla maggioranza dei soci;
- c) a svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- d) al mantenimento di un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

**Art. 7.** I soci hanno diritto di:

- a) di frequentare i locali dell'Associazione quando possibile, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- b) di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
- c) di partecipare a tutte le attività organizzate dall'associazione stessa;
- d) di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

**Art. 8.** I soci possono essere espulsi qualora abbiano dimostrato di non rispettare i vincoli di cui all'art. 5 lettera "a" del presente Statuto e qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

**Art. 9.** Il socio che intenda recedere dall'associazione deve darne comunicazione per iscritto 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato o trenta giorni prima dell'Assemblea Ordinaria. Si intendono decaduti i soci che non sono in regola con la corresponsione della quota sociale annua.

**Art. 10.** L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

I versamenti al fondo dell'associazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

**Art 11.** La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

**Art 12.** Qualunque attività, anche di natura professionale, prestata dagli associati in favore dell'Associazione viene svolta a titolo gratuito. Tale esplicita volontà di favorire e beneficiare l'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi sociali deve essere formalizzata in apposito atto

prima dell'espletamento di qualunque incarico. Il socio che effettui esborsi nell'interesse e su incarico dell'Associazione, ha diritto al rimborso degli stessi, previa presentazione di idonea documentazione. Il consiglio direttivo, solo a seguito di apposita e motivata delibera e sentito il parere del collegio sindacale, può tuttavia assumere dipendenti od avvalersi dell'opera di professionisti, anche associati, e stabilirne il compenso per l'attività prestata.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI SOCIALI**

**Art. 13.** Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente
- d) il vice-presidente

**Art. 14.** L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce presso la sede legale, oppure in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione. Essa è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritenga opportuno e quando almeno cinque soci ordinari lo richiedano.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci mediante lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

**Art. 15.** Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

**Art. 16.** L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti.

**Art. 17.** L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione. L'assemblea nomina un segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

**Art. 18.** L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per argomenti di particolare importanza qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea, sceglierà due scrutatori fra i presenti.

**Art. 19.** Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- b) eleggere il presidente e il vice-presidente dell'associazione;
- c) nominare eventuali altri membri del consiglio;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno e il rendiconto patrimoniale;
- e) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio;

- f) nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto.

Spetta all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto, sullo scioglimento dell'associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

**Art. 20.** L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vice-presidente. Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentanti.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.

Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

**Art. 21.** Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è formato da un minimo di tre membri ad un massimo di 5. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

**Art. 22.** Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere, sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio ha come compiti:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale;
- d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- e) eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
- f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- g) approvare il programma dell'Associazione;
- h) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- i) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- j) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

**Art. 23.** Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

**Art. 24.** Il consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.

**Art. 25.** Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente può delegare al vice-presidente o ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il presidente dell'associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito, anche nella rappresentanza legale dell'associazione, dal vice-presidente.

**Art. 26.** L'entità e le modalità dei compensi relativi alle cariche sociali saranno deliberate di anno in anno dal consiglio direttivo. Eventuali rimborsi per spese sostenute dagli associati in attività dirette alla realizzazione degli scopi associativi saranno presi in esame caso per caso e dovranno essere autorizzati dal consiglio direttivo.

**Art. 27.** L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle richieste di modifica dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) sulla nomina del liquidatore.

## **TITOLO IV**

### **PATRIMONIO E BILANCIO**

**Art. 28.** Il patrimonio è costituito da:

- a) quote sociali annuali dei soci;
- b) eventuali quote supplementari dei soci;
- c) eventuali contributi volontari dei soci;
- d) eventuali contributi volontari dei terzi;
- e) eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano ai corsi;
- f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- k) dai beni acquistati con detti contributi, elargizioni, donazioni, lasciti e rimborsi
- l) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

**Art. 29.** L'anno sociale e finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio che deve essere presentato alla approvazione dell'assemblea generale entro il 30 aprile.

**Art. 30.** È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 31.** Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

## ***TITOLO V***

### ***SCIoglimento***

**Art.32.** In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad associazioni o fondazioni che saranno in seguito definite e nominate.

## ***TITOLO VI***

### ***DISPOSIZIONI FINALI***

**Art.33.** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.